

Class: 14.v, 17/001.sfa, 001.arm, 05/001/001.frli, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 85

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

OGGETTO: DOMANDA UNICA - Regolamento (UE) 2021/2116 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito all'ecoschema 5 - *pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.*

**Il Dirigente dell'Area
Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**

*sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005*

**DOMANDA UNICA - Regolamento (UE) 2021/2116 e
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Criteri
istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno
aderito all’ecoschema 5 - *pagamento misure specifiche per
gli impollinatori.***

Sommario

1. PREMESSA.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2.1 BASE GIURIDICA UNIONALE	4
2.2 DOCUMENTI DI LAVORO	6
2.3 BASE GIURIDICA NAZIONALE.....	6
3. ECOSHEMA 5 – PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI (art 19 del D.M. 23/12/2022 n. 660087).....	7
4. REQUISITI PER IL PAGAMENTO.....	9
5. ANOMALIE ECOSHEMA 5	11
6. NUMERO DI SPECIE PER LA COMPOSIZIONE DEL MISCUGLIO	11
7. CICLO VITALE DELLE SPECIE	11
8. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	13
9. ULTERIORI CHIARIMENTI.....	13
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI DELL’ ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR).....	15
11. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONI	16
12. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L.241/90 E S.M.I..	16

1. PREMESSA

I regolamenti UE n. 2021/2115 sui piani strategici della PAC e n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo 2023-2027. La nuova PAC a partire da gennaio 2023 basata sul New Delivery Model, un nuovo modello di attuazione con cui gli Stati membri dovranno valutare i risultati e le performance, definisce i seguenti elementi a livello UE:

- un insieme comune di obiettivi fissati, in cui sono definiti i traguardi che la PAC vuole raggiungere;
- lo spettro di possibili interventi convenuti;
- un insieme comune di indicatori fissati per garantire parità di condizioni nella valutazione dell'efficacia delle misure adottate.

Ogni Stato Membro ha dovuto effettuare un'analisi di ampio dettaglio per individuare le proprie esigenze specifiche e mettere a punto un piano strategico della PAC.

Il 2 dicembre 2022 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 final, il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia.

Le presenti Istruzioni Operative illustrano le specificità riguardanti i criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito in Domanda Unica 2023 all'ecoschema 5 - pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 BASE GIURIDICA UNIONALE

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 – Norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (FEAGA SIGC e NON, FEASR);

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (abroga il 907/2014 – Criteri di riconoscimento OP);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (sostituisce il 908/2014);

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023

Decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

2.2 DOCUMENTI DI LAVORO

DS-CDP-2017-03 - Discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC

DS-CDP-2018-17 - Technical guidance on the decision to go for substitution of OTSC by monitoring

DS-CDP-2018-18 - Second discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing applications in 2018-2019

Nota. Ares (2019)319843 - 21/01/2019 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2018/746

Nota. Ares (2020) 281725 - 16/01/2020 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2019/1804 (This document is referred to as "addendum to the Q&A on monitoring for claim years 2018-2020).

Documentazione predisposta dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste e messa a disposizione sul sito Rete Rurale Nazionale (FAQ)

2.3 BASE GIURIDICA NAZIONALE

Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni - *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 4, comma 3 - *“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito di propria competenza, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;*

Legge 17 ottobre 2017, n. 161 – *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;*

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”;*

Decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 - *“Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;*

Decreto ministeriale 1° marzo 2021, n. 99707 - *“Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;*

Decreto ministeriale 23.12.2022, n. 660087 – *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”.*

Decreto Ministeriale 30.12.2022 n. 667236 – *“Disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni 6 catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234”;*

D.D del MASAF n. 0147634 del 09/03/2023 che modifica dell'allegato VI del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti

Decreto Ministeriale 30.03.2023 n. 185145 – “Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

Decreto Ministeriale del 12/05/2023, n. 0248477 Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023.

3. ECOSHEMA 5 – PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI (art 19 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX, del DM 23.12.2022 n. 660087 devono essere presenti in miscugli. Questo sostegno è concesso, come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario previsionale è indicato nella sezione 5.1. Ecoschema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

La richiesta del premio avverrà tramite il meccanismo di precompilazione della domanda solo se durante l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono state indicate le pratiche di mantenimento.

Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il **1° marzo e il 30 settembre**.

L'ecoschema è suddiviso in 2 categorie:

- 1) Nelle superfici con **colture arboree**, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:
 - a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);
 - b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
 - c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
 - d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.


Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa).

*Nelle superfici **a seminativo**, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:*

- e) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera f);
- f) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- g) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri

prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura successiva.

Esempio di Ammissibilità su seminativi



Il pagamento non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree (ECO 2).

4. REQUISITI PER IL PAGAMENTO

Una superficie è ammissibile all'eco-schema 5 se soddisfa i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115. Infatti, I beneficiari **devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile**. In tal caso, i pagamenti dei regimi ecologici sono collegati al sostegno di base al reddito per garantire la compatibilità con la Green Box. Tuttavia, **l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico**.

Per quanto riguarda i controlli, l'art. 65, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

I controlli eseguiti nell'ambito del SIGC, di cui al titolo IV, capo II del regolamento (UE) 2021/2116, sono i seguenti:

- Controlli amministrativi: interessano il 100% delle domande di aiuto;
- Controlli in loco relativi alle superfici;
- Controlli tramite monitoraggio satellitare per gli elementi di controllo monitorabili;

I controlli amministrativi riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. I controlli amministrativi informatici consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenuti in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, e comprendono anche le seguenti verifiche incrociate:

- a) sul possesso e mantenimento dei requisiti di agricoltore in attività
- b) sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito degli interventi attivati tra quelli previsti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli interventi connessi alla superficie previsti dall'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115;
- c) tra le parcelle agricole dichiarate e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento, onde accertare l'ammissibilità delle superfici all'intervento richiesto;
- d) sull'assenza di doppio finanziamento, anche attraverso altri regimi unionali, tra interventi contenenti i medesimi impegni.

Per l'esecuzione dei controlli in loco vengono estratti annualmente dei campioni, assicurandosi che i controlli coprano l'intero anno di domanda e i tempi previsti dagli impegni per ciascun intervento.

Nell'ambito dei controlli in loco è ammesso, come controllo equivalente, l'utilizzo dei dati desunti dalle banche dati ufficiali ed è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

- a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
- b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta di ARPEA, che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti.

Il mancato rispetto, da parte del richiedente, di requisiti e i dei singoli impegni relativi ai premi selezionati, comporta l'applicazione di riduzioni ed eventualmente sanzioni come da normativa.

Richiedendo domanda unica, il richiedente, infatti, si impegna a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento con o senza preavviso e senza restrizioni, pena decadenza del finanziamento FEAGA; prende anche atto delle condizioni e delle modalità che regolano le sanzioni, l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (UE) 2021/2115 e dell'eventualità che gli importi relativi ad alcune misure di sostegno specifico potranno non essere pagate in seguito a controlli con esito negativo e decisioni dell'Unione Europea e che, in tal caso, nulla avrà da pretendere. Si informa che possono essere imposte anche eventuali modifiche alla normativa unionale e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni.

Il richiedente è tenuto a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto a qualsiasi ragione, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e dell'Unione Europea, e accetta, sottoscrivendo la domanda unica, che l'Organismo Pagatore effettui il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto o tramite apposita procedura di recupero.

5. ANOMALIE ECOSHEMA 5

EC504: ISTRUTTORIA PUNTUALE SULLE GEMETRIE DI ECO 5 CON ESITO NEGATIVO - (anomalia bloccante)

EC505: MANCATO RISPETTO IMPEGNI SPECIFICI ECO5 - (anomalia bloccante)

NOEC5: ABBATTIMENTO ECO5 PER MANCATO PAGAMENTO BISS - (anomalia bloccante)

6. NUMERO DI SPECIE PER LA COMPOSIZIONE DEL MISCUGLIO

La varietà botanica presente nel miscuglio è un requisito fondamentale per dare sostentamento al maggior numero possibile di impollinatori. Un miscuglio formato da un numero elevato di specie, con caratteristiche fiorali differenti, è garanzia di pascolo per una maggiore diversità di impollinatori. D'altra parte, la presenza di numerose specie botaniche, con portamenti e requisiti di crescita diversi all'interno dello stesso miscuglio, potrebbe comportare un'eccessiva competizione tra le stesse, soprattutto in presenza di specie a rapido accrescimento e con biomassa vegetale abbondante, impedendo eventualmente lo sviluppo e la fioritura delle specie botaniche con un accrescimento moderato.

Alla luce di tali premesse, sebbene il Decreto Ministeriale non disciplini né il numero minimo delle essenze con il quale deve essere composto il miscuglio, pertanto anche la sola presenza di almeno due specie può assolvere al requisito, né tantomeno il numero massimo lasciando la sua determinazione alle libere decisioni dell'agricoltore, si suggerisce di utilizzare un miscuglio composto da almeno tre essenze o multipli di tre in modo da assicurare una fioritura scalare e spalmata sul periodo primaverile estivo. A tale proposito un "miscuglio ideale" da utilizzare potrebbe essere quello composto da almeno sei specie vegetali in modo tale da avere almeno due essenze che fioriscano tra marzo e maggio, due che fioriscano tra giugno e luglio e due che fioriscano ad agosto-settembre.

Il miscuglio ideale è composto da specie vegetali:

- attraenti per insetti impollinatori;
- attraenti per antagonisti di insetti dannosi, per esempio parassitoidi e predatori;
- con fioritura scalare nell'arco temporale tra marzo e settembre;
- tolleranti al traffico di macchine, per esempio nel caso di semina tra filari di colture arboree;
- con ciclo di vita preferibilmente annuale, nel caso di adesione all'eco-schema per un solo anno, o si preveda nel corso di più di 1 annualità consecutiva, su parcelle di terreno diverse;
- con ciclo di vita biennale o perenne, nel caso di presumibile adesione all'eco-schema sulla stessa parcella per più anni;
- tolleranti alle condizioni locali del suolo;
- competitive rispetto a graminacee o simili, che crescono spontaneamente;
- tolleranti a condizioni di luce ombreggiata, nel caso di semina tra filari di colture arboree.

7. CICLO VITALE DELLE SPECIE

Se si prevede di aderire all'eco-schema solo per un anno, o per più annualità consecutive su parcelle di terreno diverse, è raccomandato di seminare specie categorizzate come annuali. Se si intende aderire all'eco-schema in modo continuativo, oltre il primo anno sulla stessa parcella, sono consigliate specie biennali o perenni, ma con la raccomandazione che il miscuglio sia composto anche da **specie annuali** che consentano **di rispettare gli impegni** e il raggiungimento degli scopi dell'intervento già al primo anno di semina. Le specie biennali o perenni infatti, in alcuni casi, non fioriscono nell'anno di semina ma dal secondo anno in poi - per esempio carota, lupinella e inula.

Nella **tabella** le specie classificate come annuali, biennali o perenni con periodo di fioritura.

Nome comune	Nome scientifico	Famiglia	Ciclo di vita (P)	Periodo di fioritura												Ciclo vitale		
				Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic			
Altea	<i>Althea officinalis</i>	Malvaceae	N / P															Biennale
Anethum graveolens	<i>Anethum graveolens</i>	Apiaceae	N / P															annuale
Achillea	<i>Achillea millefolium</i>	Asteraceae	N / P															perenne
Ambretta comune	<i>Knautia arvensis</i>	Dipsacaceae	N / P															perenne
Asfodelo	<i>Asphodelus luteus</i>	Asphodelaceae	N															perenne
Basilico	<i>Ocimum basilicum</i>	Lamiaceae	N															annuale
Barba di becco orientale	<i>Tragopogon orientalis</i>	Asteraceae	P															biennale
Brugo	<i>Calluna vulgaris</i>	Ericaceae	N / P															perenne
Buglossa	<i>Anchusa azurea / Anchusa italica</i>	Boraginaceae	N															perenne
Bugola	<i>Ajuga reptans</i>	Lamiaceae	N															perenne
Calendula officinalis	<i>Calendula officinalis</i>	Asteraceae	N / P															annuale
Calendula	<i>Calendula arvensis</i>	Asteraceae	P															biennale
Camelina	<i>Camelina sativa</i>	Brassicaceae	N / P															annuale
Camomilla bastarda	<i>Anthemis arvensis</i>	Asteraceae	P															perenne
Camomilla dei tintori	<i>Cota tinctoria</i>	Asteraceae	P															perenne
Campanula agglomerata	<i>Campanula glomerata</i>	Campanulaceae	N															perenne
Campanula raponzolo	<i>Campanula rapunculoides</i>	Campanulaceae	N / P															biennale
Carota "Open Pollinated"	<i>Daucus carota "Open Pollinated"</i>	Apiaceae	N / P															biennale
Cardo	<i>Cynara cardunculus</i>	Asteraceae	N / P															biennale
Cardo da lanaioi	<i>Dipsacus fullonum</i>	Dipsacaceae	N															biennale
Carciofo	<i>Cynara cardunculus var. scolymus (Syn. Cynara scolymus)</i>	Asteraceae	N / P															biennale
Cardo mariano	<i>Silybum marianum</i>	Asteraceae	N / P															biennale
Calcatreppola	<i>Eryngium campestre</i>	Apiaceae	N															biennale
Celidonia	<i>Chelidonium majus</i>	Papaveraceae	N / P															biennale
Cicoria "Open Pollinated"	<i>Lactuca scariola "Open Pollinated"</i>	Asteraceae	N / P															perenne
Colza "Open Pollinated"	<i>Brassica napus "Open Pollinated"</i>	Brassicaceae	N / P															annuale
Damigella	<i>Nigella damascena</i>	Ranunculaceae	N / P															annuale
Dente di leone	<i>Leontodon hispidus</i>	Asteraceae	N / P															perenne
Erba medica	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Enula ceppitoni	<i>Inula viscosa</i>	Asteraceae	P															perenne
Erica	<i>Erica spp.</i>	Ericaceae	N / P															perenne
Falsa ortica purpurea	<i>Lamium purpureum</i>	Lamiaceae	N															annuale
Favino	<i>Vicia faba var. minor</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Fieno greco	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Fior di cuculo	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Caryophyllaceae	P															perenne
Fiordaliso	<i>Centaurea cyanus</i>	Asteraceae	N / P															annuale
Fiordaliso nerastro	<i>Centaurea nigrescens</i>	Asteraceae	N / P															perenne
Fiordaliso vedovino	<i>Centaurea scabiosa</i>	Asteraceae	N / P															perenne
Galega	<i>Galega officinalis</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Lavanda selvatica	<i>Lavandula stoechas</i>	Lamiaceae	N															perenne
Lupinella	<i>Oxytrichis vicifolia</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Ganestrino	<i>Lotus corniculatus</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Girasole Elena	<i>Helianthus annuus var. Elena</i>	Asteraceae	N / P															annuale
Girasole Peredovick	<i>Helianthus annuus var. Peredovick</i>	Asteraceae	N / P															annuale
Girasole "Open Pollinated"	<i>Helianthus annuus var. Peredovick</i>	Asteraceae	N / P															annuale
Gitaione	<i>Agrostemma githago</i>	Caryophyllaceae	P															annuale
Grano saraceno	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Polygonaceae	N / P															annuale
Lavanda officinale	<i>Lavandula angustifolia</i>	Lamiaceae	N															perenne
Lavanda selvatica	<i>Lavandula stoechas</i>	Lamiaceae	N															perenne
Lupinella	<i>Oxytrichis vicifolia</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Lupino	<i>Lupinus angustifolium</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Malva	<i>Malva sylvestris</i>	Malvaceae	N															perenne
Malva alcea	<i>Malva alcea</i>	Malvaceae	P															biennale
Malva canapina	<i>Althea cannabina</i>	Malvaceae	P															biennale
Margherita diploide	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Asteraceae	N / P															perenne
Medica lupulina	<i>Medicago lupulina</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Melilotto bianco	<i>Melilotus albus/Trigonella alba</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Melilotto comune	<i>Melilotus officinalis/Trigonella officinalis</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Melissa	<i>Melissa officinalis</i>	Lamiaceae	N															biennale
Menta selvatica	<i>Mentha longifolia</i>	Lamiaceae	N															perenne
Mentastro verde	<i>Mentha spicata</i>	Lamiaceae	N															perenne
Mentuccia comune	<i>Calamintha nepeta (Syn. Satureja calamintha)</i>	Lamiaceae	N															perenne
Millefoglie	<i>Achillea millefolium (gruppo di specie)</i>	Asteraceae	N															perenne
Origano	<i>Origanum vulgare</i>	Lamiaceae	N															perenne
Papavero	<i>Papaver rhoeas</i>	Papaveraceae	P															annuale
Piombaggine europea	<i>Plumbago europaea</i>	Plumbaginaceae	N															perenne
Potentilla recta	<i>Potentilla recta</i>	Rosaceae	N / P															perenne
Pratolina	<i>Bellis perennis</i>	Asteraceae	P															perenne
Pratolina autunnale	<i>Bellis sylvestris</i>	Asteraceae	P															perenne
Radicchiella di Terrasanta	<i>Crepis sancta</i>	Asteraceae	N / P															annuale
Radicchiella dei prati	<i>Crepis biennis</i>	Asteraceae	N / P															biennale
Rafano	<i>Armoracia rusticana</i>	Brassicaceae	N / P															annuale
Ranunculus acris	<i>Ranunculus acris</i>	Ranunculaceae	P															perenne
Ranuncolo bulboso	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Ranunculaceae	N															annuale
Ravanello selvatico	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Brassicaceae	N															annuale
Ravizzone	<i>Brassica rapa</i>	Brassicaceae	N / P															annuale
Reseda bianca	<i>Reseda alba</i>	Resedaceae	N															biennale
Rosmarino	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Lamiaceae	N															perenne
Rucola selvatica	<i>Diptotaxis tenuifolia</i>	Brassicaceae	N / P															annuale
Santoreggia	<i>Satureja montana</i>	Lamiaceae	N															perenne
Salvia dei prati	<i>Salvia pratensis</i>	Lamiaceae	N															annuale
Scarlina	<i>Galactites tomentosus</i>	Asteraceae	N															annuale
Sedano selvatico	<i>Apium graveolens</i>	Apiaceae	N															biennale
Senape bianca	<i>Sinapis alba</i>	Brassicaceae	P															annuale
Senape bruna	<i>Brassica juncea</i>	Brassicaceae	P															annuale
Silene	<i>Silene (es.: S. latifolia o alba, S. vulgaris, S. nutans)</i>	Caryophyllaceae	N															biennale
Specchio di Venere	<i>Lagotis speculum-veneri</i>	Campanulaceae	P															annuale
Stregonia siciliana	<i>Stachys italica (Syn. Sideris italica)</i>	Lamiaceae	N															perenne
Sulla	<i>Hedysarum coronarium</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Tarassaco	<i>Taraxacum officinale</i>	Asteraceae	N / P															perenne
Timo	<i>Thymus vulgaris</i>	Lamiaceae	N															perenne
Timo a fascetti	<i>Thymus longicaulis</i>	Lamiaceae	N															perenne
Timo selvatico	<i>Thymus serpyllum</i>	Lamiaceae	N															perenne
Trifoglio incarnato	<i>Trifolium incarnatum</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Trifoglio ladino/bianco	<i>Trifolium repens</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Trifoglio resupinato/persico	<i>Trifolium resupinatum</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Trifoglio rosso	<i>Trifolium pratense</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Trifoglio sotterraneo	<i>Trifolium subterraneum</i>	Fabaceae	N / P															perenne
Veccia comune	<i>Vicia sativa</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Veccia velutata	<i>Vicia villosa</i>	Fabaceae	N / P															annuale
Vedovina	<i>Scabiosa trandra</i>	Caprifoliaceae	N / P															perenne
Vedovina maggiore	<i>Cephalonia transylvanica</i>	Dipsacaceae	N / P															annuale
Verbena	<i>Verbena officinalis</i>	Verbenaceae	N															perenne
Veronica comune	<i>Veronica persica</i>	Scrophulariaceae	P															annuale
Vismaga comune	<i>Ammi visnaga</i>	Apiaceae	N															annuale

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006 e ss.mm.ii, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: "I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati".

Il Regolamento (UE) 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche SWIFT) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni beneficiario richiedente l'aiuto deve indicare nel proprio fascicolo obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, l'agricoltore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se "un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico".

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda identifichino quale beneficiario.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la domanda, dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

9. ULTERIORI CHIARIMENTI

- L'eco-schema prevede che non vengano effettuate operazioni di sfalcio, trinciatura, sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della

fioritura. Il DM 660087 del 23/12/22, fissa il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. Questo lasso di tempo vale a prescindere dall'effettivo ciclo di germinazione-completamento fioritura del miscuglio in campo;

- Anche se il DM 660087 del 23/12/22 fissa il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre, le piante di interesse apistico non devono necessariamente essere presenti in campo già dal primo marzo, purché la semina sia effettuata in un momento tale da garantire che la germinazione e il completamento della fioritura avvengano entro il lasso di tempo 1° marzo – 30 settembre (vedi tabella 1);
- L'eco-schema non disciplina la tecnica di semina delle specie botaniche, pertanto, è possibile seminare con semina su sodo;
- La tecnica della bulatura non è contemplata poiché l'eco-schema 5 remunera superfici dedicate con specie a perdere, quindi con scopi non produttivi, che pertanto si configurano come terreni a riposo in cui sono presenti esclusivamente miscugli di interesse apistico di cui all'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22;
- La *Facelia* non è presente nell'elenco dell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22 a seguito di richieste pervenute da diversi soggetti, anche istituzionali e territoriali, i quali hanno evidenziato, come confermato da istituzioni scientifiche, che la specie è potenzialmente dannosa per gli ecosistemi e la biodiversità se utilizzata su larga scala;
- L'ECO-5 prevede un pagamento per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico a perdere, pertanto, le stesse non possono essere né raccolte né pascolate. Dopo il 30 settembre le piante di interesse apistico possono essere interrate;
- Nel caso di copertura spontanea, dove siano presenti anche specie NON di interesse apistico, è possibile accedere all'eco-schema 5 intervenendo con il controllo esclusivamente meccanico o manuale delle specie non di interesse apistico, così come previsto dagli impegni dell'eco-schema;
- L'eco-schema ammette il pagamento per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico spontanee o seminate (DM 660087 del 23/12/22, art. 21 comma 1), pertanto non obbliga alla semina annuale. In caso di miscuglio di colture pluriennali, si può pertanto aderire all'eco-schema facendo domanda annualmente senza bisogno di risemina, purché si rispettino gli impegni previsti dall'eco-schema;
- Le specie contenute nel miscuglio da seminare per aderire all'eco-schema 5 devono essere specie indicate nell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22 per la totalità, non possono essere presenti specie diverse da quelle elencate;
- I beneficiari devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile per poter ricevere l'ECO 5, tuttavia, l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI DELL' ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

I dati personali forniti dal beneficiario ad ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura) sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Ai sensi dell'art.13 del regolamento UE 2016/679, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali riferiti al beneficiario verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati ad Arpea.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento dei procedimenti definiti nei Regolamenti UE n. 1305/2013 e n. 1307/2013 e nel Dm 12/01/2015 n. 162. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa sulla richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- il conferimento dei dati del beneficiario ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all'indirizzo dpo@cert.arpea.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arpea, protocollo@cert.arpea.piemonte.it.
- Sul sito web istituzionale <http://www.arpea.piemonte.it> è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.
- i dati del beneficiario saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati del beneficiario, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali del beneficiario sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i dati personali del beneficiario non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il beneficiario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o

al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

11. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONI

L'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi. La pubblicazione avviene per tramite dell'albo beneficiari disponibile all'indirizzo:

https://www.arpea.piemonte.it/pagina11671_albo-dei-beneficiari.html

12. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L.241/90 E S.M.I

Ai sensi dell'art.10 della Legge n. 241/90 e s.m.i., la partecipazione al procedimento amministrativo, con riferimento alla presente domanda di contributo, è garantita attraverso l'accesso all'applicativo "Demetra" (di cui al link: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/demetra-domanda-unica-pagamento-20-procedimenti>) già utilizzato per la fase di presentazione domanda. Pertanto l'amministrazione procede, con tale mezzo, alla pubblicazione delle anomalie ed inoltre è possibile prendere visione dei motivi ostativi al pagamento della domanda, e a qualsiasi altra informazione utile ai fini della definizione del procedimento amministrativo. Il beneficiario, o suo CAA mandatario, ha l'onere di prendere visione degli esiti istruttori secondo quanto stabilito anche dai manuali (istruzioni operative) emanate da Arpea.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.